

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno X — Vol. XIV

Domenica 7 Gennaio 1883

N. 453

A PROPOSITO DELLE TARIFFE DIFFERENZIALI FERROVIARIE

Da qualche tempo i giornali si occupano delle tariffe differenziali ferroviarie e ne parlano in vario senso, difendendole alcuni come un provvedimento in ogni caso giusto e vantaggioso all'interesse di tutti, condannandole altri come una istituzione ingiusta che rovina il commercio. Il più delle volte apparisce però che le difese degli uni sono ispirate da chi dalle tariffe stesse ricava vantaggio e che le accuse degli altri sono suggerite da chi non può trarne profitto. Raramente leggiamo qualche spassionata discussione che dica o cerchi di dire almeno la verità, quella verità la quale dimostra quasi sempre come le nostre istituzioni, i nostri provvedimenti, i nostri mezzi infine ci apportino, accompagnati ai vantaggi, dei danni, inquantochè le forze di cui disponiamo in genere non sono già predisposte per noi, mai il loro fine noi pensosamente, in parte più o meno grande, sappiamo verso il nostro fine rivolgere.

Ci piace però qui riferire come il *Diritto* abbia pubblicati ultimamente due articoli degni di attenzione e dei quali vogliamo un momento occuparci per fare allo scrittore di quegli articoli una domanda.

Nessuno può negare che le tariffe differenziali per mezzo delle quali viene diminuito il costo di trasporto della merce quanto maggior sia la distanza percorsa, portano un vantaggio talvolta sensibilissimo al consumatore, il quale viene in tal modo sottratto molte volte al monopolio dei produttori locali rendendosi possibile ai produttori lontani di esercitare la loro concorrenza.

È naturale che di questo vantaggio che i consumatori ritraggono tutte le volte che intervenga questo ribasso di tariffa, molto poco in generale si preoccupino coloro che dell'argomento discutono. — Oggi il consumatore è quasi completamente negletto e tutti si preoccupano solo dei produttori. Agevolare i produttori anche quando ciò nuoccia ai consumatori, ecco la preoccupazione odierna degli scrittori, degli studiosi, degli uomini di Stato e dei Governi. Sembra ormai canone fisso ed indiscutibile che la società umana si compiaccia di consumare allo scopo che si produca, mentre la logica ed il senso più comune dovrebbero non far dimenticare mai che lo scopo ultimo è il consumare, e che si produce solamente perchè si consumi.

Ma oltre il vantaggio, che molto spesso vien recato al consumatore dalle tariffe differenziali, vi è

anche un altro motivo ben importante che viene addotto da coloro che le difendono; ed è che non solamente nel fatto economico che chiamasi trasporto esiste siffatta istituzione, ma in tutti od almeno in quasi tutti i fenomeni economici nei quali si scambiano merci o servizi esiste una agevolezza a favore di chi consuma o garantisce di consumare in un dato tempo una maggiore quantità di prodotto o di servizi. Dalla buona massaia la quale ottiene dal biadajolo il ribasso di qualche centesimo sul prezzo del riso solo perchè fa la provvista mensilmente anzichè di per di, — al cocchiere che vende la corsa con ribasso sulla tariffa, per esempio, al medico che ne usa ogni giorno, — al negoziante che dalla casa di commercio a cui si rivolge ottiene un vantaggio quando acquisti una grossa partita di prodotto, ecc. ecc. — in tutti gli scambi si nota appunto che spontaneamente nasce questa agevolezza, questo vantaggio, questo ribasso, questo abbuono al grosso consumatore sopra il piccolo consumatore.

Non è qui il luogo di esaminare le ragioni, d'altronde facili a comprendersi che dal lato economico e dal lato psicologico spiegherebbero questo fatto costante. Ma è opportuno però chiedersi: — perchè non dovrebbero le ferrovie accordare consimili vantaggi?

Se nonchè rari assai sono i paesi i quali abbiano una rete ferroviaria così sviluppata, od un movimento di merci e viaggiatori, così vivace da permettere lo stabilirsi di una concorrenza tra differenti società che percorrano più o meno parallelamente le stesse linee. Per cui nella maggior parte dei luoghi chi esercita le ferrovie è lo Stato, od almeno siccome lo Stato sovvenziona la costruzione e l'esercizio delle ferrovie, si riserva la revisione e l'approvazione delle tariffe. Ne viene la conseguenza che ogni cittadino si senta in certo modo il diritto di ottenere dallo Stato, che deve avere per divisa la eguaglianza di tutti, quelle agevolezze che vede dagli altri godute.

Ed è per questo concetto che vedemmo qualche tempo fa aspramente combattuti i contratti che le ferrovie fecero colla casa Cirio e Comp., è per questo che ogni industriale vorrebbe che le tariffe ordinarie fossero equiparate alle tariffe differenziali, per godere nel piccolo commercio i vantaggi che si godono nel grande commercio.

Tutte queste e molte altre ragioni che militano a favore delle tariffe differenziali vengono dal *Diritto* trovate giuste ed accettabili; ma, ci sia permesso il dirlo noi non troviamo accettabile la sua conclusione: « la crociata per l'uniformità della tariffa

nel senso che con qualunque concorrenza una data merce abbia basi di tassa costanti per tonnellata e chilometro, *essere non può se non il frutto della inesperienza e dell'interesse generale male inteso.* »

A noi pare che questa conclusione sia eccessivamente severa. Non abbiamo bisogno di esporre le nostre idee in proposito, che già altre volte trattammo l'argomento, ma sosteniamo però che non si debbono niente affatto sconoscere, nascondere o tacere gli inconvenienti ed i pericoli a cui danno luogo le tariffe differenziali solo perchè in alcune circostanze sono necessariamente consigliabili.

Prendiamo l'esempio stesso di cui si serve il *Diritto* :

« Per sostenere, egli dice, sul mercato francese la concorrenza coi vini spagnuoli diventa necessario ridurre a 4 centesimi la tassa chilometrica pei vini che partono dalla Toscana e dal Piemonte. Perchè egual riduzione sarà fatta a favore dei vini che partono da Valenza per essere consumati a Torino?

Perchè? Noi non lo diremo nel caso concreto, ma notiamo che neppure l'articolista del *Diritto* ha detto il perchè noi — E domandiamo chi sia in un paese il giudice *competente ed imparziale*, soprattutto *competente* per dire con un frego di penna: qui è necessario ridurre la tariffa per sostenere la concorrenza! e là non è necessario, oppure non importa sostenere la concorrenza!

Questa competenza e questa imparzialità non la riconosciamo nello Stato il quale preoccupato come è sempre dalla politica può della concessione e della non concessione fare mercato; — non la riconosciamo in Commissioni *ad hoc*, perchè divengono poi uffici di transazione dove ogni individuo ed ogni gruppo concede per ricevere e la guida diventa un *do ut des* che pare ragionevole ed equo ma che nei risultati è cieco e rude.

Non illudiamoci dunque, e perchè le tariffe differenziali portano dei reali vantaggi in alcuni casi, non crediamo che siano stromenti perfetti ed innocenti di politica economica. E un arma a due tagli, utile se applicata con saggia ed equa misura, molto più spesso altrettanto dannosa se, come d'altronde è inevitabile, gli uomini che devono usarne non possono spogliarsi di tutte quelle miserie, che ai più rimangono celate, ma che tanto sovente sono la vera causa di provvedimenti, dai quali può dipendere la esistenza e la prosperità di una industria o di un commercio in un porto, in un paese a danno di un altro porto o di un altro paese. *Nec prope nec procul* era scritto su quel cammino; ma chi sa mettersi e mantenersi sempre in quel giusto punto che soddisfa all'avidio desiderio da una parte ed al giusto desiderio dall'altra di tanti interessi?

I DIVIDENDI ALEATORI

Se consideriamo i miliardi di Capitali investiti in Titoli dello Stato, di Province, Comuni, Società Industriali e di Credito, i cui interessi e dividendi s'incassano a quest'epoca non ci pare inopportuno trattare l'argomento dal quale prende Titolo il lavoro che ci permettiamo offrire al lettore dell' *Economista*.

I dividendi a' quali alludiamo devono distinguersi in due categorie: Gli Stati, le Province ed i Co-

muni accordano interessi fissi, il primo coll' emissione delle Rendite, i secondi con quelle d'Obbligazioni, parte delle quali colla garanzia del Governo. Non è quindi di esse che intendiamo parlare ma bensì degli interessi e dividendi delle Società Industriali e di Credito, quali interessi e dividendi devono scaturire da utili derivanti dalle loro imprese.

Eccoci quindi alla fine di dicembre, epoca in cui queste Società redigono i loro Bilanci. Onde meglio spiegare il nostro concetto è necessario citiamo quei punti del nuovo Codice di Commercio che riguardano l'argomento pel quale scriviamo.

Cominceremo dall' Articolo 176 che così suona:

« Gli Amministratori devono presentare ai Sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'Assemblea Generale che deve discuterlo, il bilancio dell'Esercizio precedente coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

1° Il Capitale Sociale realmente esistente:

2° La Somma de' versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il Bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Il Bilancio delle Società Nazionali od Estere assicuratrici sulla Vita ed amministratrici di Tontine¹⁾ deve inoltre contenere le prove dell' adempimento delle disposizioni dell' Articolo 145. »

Il Codice di Commercio, che sta per cessare, ne taceva affatto ed erano gli Statuti Sociali corredati dalla Sanzione Governativa che vi ci sofferivano.

L'Articolo 154 del Nuovo Codice così si esprime:

« Le Assemblee Generali de' Socj e degli Azionisti sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale.

Oltre la trattazione degli altri progetti posti all'ordine del Giorno, devesi in essa:

1° Discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei Sindaci.

2° Surrogare gli Amministratori che escono di ufficio.

3° Nominare i Sindaci.

4° Determinare la retribuzione degli Amministratori e dei Sindaci se non è stabilita nell'atto costitutivo.

Le Adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra. »

Emerge quindi che il Governo cessando dal suo intervento nell'esame degli Statuti e nel sorvegliare la condotta degli Amministratori vuole sia fatta più vigile la sorveglianza degli Azionisti. Lascia poi vasti poteri ai Sindaci che hanno facoltà, per non dir dovere, d'esaminare in ogni tempo i libri Sociali e d'ottenere dagli Amministratori tutte le informazioni di cui possono abbisognare per formarsi un preciso criterio dello Stato degli affari Sociali.

E che la legge intenda dare grandissima autorità ai Sindaci, lo dice chiaramente l'Articolo 184 che così suona:

¹⁾ *Tontine*. Associazione d'individui i quali versando altrettante quote parziali, formano un capitale Comune destinato a venir ripartito in una data epoca fra i socj allora superstiti. Chiamasi così da Lorenzo Tonti che primo la immaginò.

(Nota dell'Autore)

I Sindaci devono :

1° Stabilire d'accordo cogli Amministratori della Società la forma dei Bilanci e delle situazioni delle Azioni.

2° Esaminare, almeno ogni trimestre, i libri della Società per conoscere le operazioni Sociali ed accettare la bontà del metodo di scrittura.

3° Fare frequenti ed improvvisi riscontri di Cassa e non mai lontani d' un trimestre l'uno dall'altro.

4° Riconoscere almeno una volta per ogni mese, colla scorta de' libri Sociali l'esistenza de' Titoli o de' Valori di qualunque specie depositati in pegno cauzione o custodia presso la Società.

5° Verificare l'adempimento delle disposizioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto, riguardanti le condizioni stabilite pell'intervento de' Socj nell'Assemblea.

6° Bivedere il Bilancio e farne relazione nel termine assegnato negli Articoli 154 e 179.

7° Sorvegliare le operazioni della liquidazione.

8° Convocare con le norme stabilite nell'Articolo 155 l'Assemblea straordinaria, ed anche l'Assemblea ordinaria in caso d'omissione da parte degli Amministratori :

9° Intervenire a tutte le Assemblee Generali

10° e, in generale sorvegliare che le disposizioni della legge e dell'Atto Costitutivo, dello Statuto siano adempite dagli Amministratori.

I Sindaci possono assistere alle adunanze delli Amministratori e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelle delle assemblee Ordinarie e Straordinarie le proposte che credono opportune. »

È poi a considerarsi che la responsabilità dei Sindaci, nè toglie nè scema quella degli Amministratori e del Direttore per tutto ciò che li riguarda personalmente. Una disposizione nuova che si riferisce ai Direttori la troviamo all'Articolo 148 ove dichiarasi che chiunque assume la permanente rappresentanza della Società e la continua gestione degli affari è Amministratore, e perciò responsabile al pari d'ogni altra persona che abbia il mandato di sostenere con lui quest'ufficio. La giurisprudenza quindi a poco a poco ha coinvolto il Direttore nella responsabilità cogli Amministratori, e dà a questo non solo il voto consultivo nel Consiglio, ma la firma e la rappresentanza della Società e dello stesso Consiglio. L'Art. 148 dichiara egualmente responsabile il Direttore e gli Amministratori.

Ed ora passiamo all'Art. 180 che così suona :

« Gli Amministratori devono, entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne Copia nella Cancelleria del Tribunale di Commercio assieme alla relazione de'Sindaci ed al processo Verbale dell'Assemblea Generale affinchè se ne faccia annotazione nel registro della Società e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni degli Articoli 94 e 95. »

Oltre alla vigilanza dei Sindaci alla quale per sommi capi toccammo e a quella dei Socj, il legislatore vuole che la pubblica opinione pure sia chiamata a giudicare di essi, ed a questo scopo la legge crea un sistema di pubblicità. In tal modo e col mezzo del bilancio, della Relazione de'Sindaci e del processo Verbale d'approvazione per parte dell'Assemblea Generale, il pubblico e chi ha direttamente interesse, hanno sufficienti dati per chiarirsi del vero

stato dell'Istituto o Società. Con quanto precede abbiamo voluto dare un'idea di quanto sia severo, al riguardo della Società per Azioni, il nuovo Codice di Commercio.

Dopo questi cenni che pur ci parvero necessari, eccoci allo scopo del nostro lavoro. L'opera degli Amministratori e dei Direttori in quest'epoca, è relativamente solenne.

In essi, cogli utili ottenuti è desiderio :

« di rafforzare le riserve

« d'ammortizzare in gran parte e spese di 1° Impianto

« dar dei corsi pressochè inferiori al reale alle attività che costituiscono i loro patrimoni ed ammodo che se domani dovesse succedere una liquidazione i prezzi d'inventario apportino piuttosto utile che perdita.

« Togliere ogni traccia d'Effetti e crediti in sofferenza, oppure dare un giusto apprezzamento al reperibile di questi crediti ed Effetti in sofferenza. Nè è ovvio che i Direttori d'Istituti di Credito ed Industriali siansi lasciati vincere :

« dall'ambizione di dare un lauto dividendo, ritenendo che ciò potrebbe recar onore al modo con cui amministrano

« dall'idea che i lauti dividendi possano avvalorare il corso delle Azioni dall'insistenza d'Azionisti che più che all'avvenire dell'Istituto vogliono largo rimunerò al loro impiego, dimenticando che quanto più loro se ne distribuisce, tanto più togliesi e alle riserve ed al Capitale, e quindi all'intrinseco delle Azioni.

« d'altri pochi spinti da contrari interessi a desiderare lauti dividendi non potendo, nell'accretere dell'ente scorgere che una diminuzione ai loro traffici, cosa che essenzialmente accade in centri non importantissimi ove difettano le industrie ed i buoni affari sono dai pochi concorrenti agognati.

« Fra tali correnti a nostro avviso per gli Amministratori e pel Direttore non deve essere dubbia la scelta. L'Art. 181 dice : *Non possono essere pagati dividendi ai soci se non per utili conseguiti secondo il bilancio approvato. Le Società nei loro atti costitutivi, negli Istituti o in altri documenti non possono stabilire il pagamento d'interessi a favore delle Azioni.*

Può essere tuttavia espressamente pattuito il pagamento d'interessi da prelevarsi dal Capitale in quelle Società industriali per le quali è necessario uno spazio di tempo onde costituirne l'oggetto sociale, ma non oltre a 3 anni, ed in una misura che non ecceda il 5 0/0. — In questo caso l'ammontare degl'interessi da pagarsi deve essere calcolato tra le spese di prima Istituzione e ripartito con esse a carico dei bilanci, che avranno reali dividendi.

« I soci non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati. »

Emerge quindi da quest'articolo che il bilancio dev'essere lo specchio leale delle condizioni economiche di una Società, a certi periodi determinati. Vuole il legislatore e provvede del suo meglio accchè nella compilazione de' bilanci non s'annidino errori e più ancora frodi, che trascinerrebbero poi a rovina e soci e terzi. E bensì vero che vi sono molti istituti le cui azioni furono portate ad un alto premio e che si vedono nell'obbligo di dare un'analogo interesse; ma sarà poi tutto utile quello che

si divide? Non dovrebbero piuttosto gl' istituti accontentarsi d' avere le loro azioni al prezzo reale e corrispondenti al capitale e reali riserve? piuttosto che essere obbligati a dare un dividendo quando realmente non esiste?

E per la diminuzione moralità e pei crescenti bisogni che i più si creano e pel maggior giuoco e di borsa o d' altro, aggiuntavi l' abolizione dell' arresto personale per debiti, l' amministrazione del credito è divenuta una delle partite le più difficili e delicate; a talchè l' istituto il meglio condotto ed il più circospetto può, ad ogni piè sospinto andare incontro a delle perdite e rovine.

Nè ci si venga a dire: Ma il bilancio si compone di cifre. La muta eloquenza dei numeri non si discute.

A costoro risponderemo: Ma passate in rassegna il Conto Valori, e la mole d' effetti che avete e in circolazione ed in portafoglio, corrispondente a cifra superiore di parecchie volte il vostro capitale; osservate il Conto Debitori diversi senza garanzia, e se in complesso ravvisate tale sicurezza da garantirvi che tutto vada a buon fine, allora date dei dividendi.

Vogliamo quindi chiudere con un' esortazione caldissima ai consiglieri d' amministrazione e direttori d' esser severi nella compilazione de' loro bilanci onde ripartir aleatori non abbiamo a porre su via sdruciola l' istituto loro affidato.

CARLO BONIS.

Rivista Bibliografica

Carlo Cadorna. — *Le relazioni internazionali dell'Italia e la questione dell'Egitto.* — Torino, eredi Botta, 1882.

Veniamo tardi a parlare di questa lettura della quale si è occupata la stampa italiana ed estera. La competenza dell' illustre scrittore ed il suo patriottismo sono noti, per cui nulla di nuovo diremo ai lettori notando come anche in queste pagine emerge la profonda convinzione degli alti destini a cui è chiamata nell' avvenire l' Italia, e del posto che deve esserle accordato fin d' ora nel concerto europeo. A noi, che non ci occupiamo di politica, basti qui rilevare che l' Autore crede « che l' intervento dell' Inghilterra in Egitto abbia salvato il mondo da molti pericoli gravissimi » e che la sua azione avvenire in quel paese sarà benefica a tutti, nessun altro popolo avendo provato più di quello « come si dispongano, si preparino, si aiutino anche le colonie, a collocarsi gradatamente al più alto grado di sviluppo economico e politico ed a governarsi da loro medesime; » onde l' Autore stima che « il vero interesse dell' Europa, della civiltà, della pace è che l' Inghilterra, ed essa sola, abbia nell' Egitto quella mano libera, alla quale inoltre le danno diritto le sue vittorie ed i sacrifici che ha fatto essa per portare a buon termine la sua ardita impresa anche a beneficio dell' Europa. »

Intorno alla questione del canale ed alla parte che sul destino di esso può avervi l' Italia, l' Autore nota che il giovane regno « ha nell' Egitto, per alcuni rispetti, e nel Mediterraneo interessi maggiori che non altre fra le prime potenze d' Europa.....;

che è indubbiamente alieno dall' aspirazione a far acquisti territoriali in quei paesi. Perciò l' Italia ha grande interesse alla conservazione della indipendenza e della autonomia dell' Egitto, allo sviluppo della sua potenza interiore, delle sue forze economiche e della sua civiltà, ed a che l' Egitto non cada nel potere di alcuno dei grandi Stati dell' Europa. Per ciò che riguarda specialmente il canale di Suez, l' Italia non può avervi interessi egoisti ed esclusivi, nè commercialmente nè militarmente. Dal punto di vista commerciale nulla, se non la sua piena libertà, può essere consentaneo a' suoi attuali interessi commerciali ristretti fra assai modesti confini, ed ai suoi interessi avvenire i quali essa spera che possano diventare ragguardevoli.... »

Infine così l' illustre scrittore riassume i suoi concetti: — che l' Inghilterra conservi il suo disinteressamento in Egitto; — che le grandi nazioni dichiarino la libertà assoluta del canale di Suez; — che nell' Egitto si stabilisca un governo costituzionale e parlamentare colla sopra-sovrantà della Porta; — che sieno tutelati i creditori dell' Egitto e le colonie europee che vi esistono; — che l' Inghilterra occupi militarmente e temporaneamente quel paese per attuarvi tale programma.

Virgilio Jacopo. — *La Darsena. Amministrazione municipale od esercizio privato?* — Genova, tipografia del giornale *Il Commercio*, 1882.

Sarebbe una strana illusione supporre che l' arteria del Gottardo possa di per se soia accrescere largamente i nostri traffici quando non si provveda a ricavarne dal nuovo ordine di fatti l' utile maggiore.

In che condizioni si trova il porto di Genova? Per rispondere a questa prima domanda l' Autore riporta il seguente giudizio di Amedeo Marteau, incaricato nel febbraio 1882 dalla Repubblica francese di una missione di studi circa gli effetti, che dal punto di vista degli interessi commerciali francesi potrebbe avere la ferrovia del Gottardo. E quel rinomato statista scriveva « L'on peut dire qu'à l'heure presente, avec ses installations defectueuses, le port de Gènes ne peut plus guère augmenter son trafic maritime. Ses installations, en effet, son réesées telles ou a peu près qu'elles étaient au siècle dernier. »

E limitandosi a parlare della Darsena l' egregio Autore afferma « dopo tanti studi, tanti progetti e pareri di ingegneri, di commercianti e di impiegati, (vi ha chi assevera, che per adattare convenientemente la Darsena ad uso commerciale, già 14 progetti furono formulati) dopo la formazione di tante e così numerose Commissioni e dopo la spesa di somme abbastanza cospicue per opere fatte, disfatte, rifatte e poi non utilizzate, perchè non eseguite con pratico criterio commerciale, è doloroso dover riconoscere, che la Darsena è ben lungi dal soddisfare anche alle più modeste esigenze del nostro commercio. » E dopo aver date le ragioni di così severo giudizio, l' Autore viene a trattare il quesito « se per avventura non tornasse maggiormente opportuno affidare l' esercizio della Darsena, sotto speciali condizioni e cautele all' industria privata. »

Ci sentiamo veramente incapaci di riassumere brevemente la dimostrazione colla quale l' egregio professore viene a concludere affermativamente alla propositasi domanda e colla quale spiega le condizioni e le cautele che si dovrebbero osserva-

re. Chi conosce la speciale competenza del prof. Virgilio sopra tali argomenti, comprenderà come ogni lode in bocca nostra tornerebbe una superfluità. L'Autore prova con brevi ma stringenti argomenti la inabilità delle amministrazioni governative o municipali a gerire utilmente per se e per il pubblico una industria commerciale; l'indole anche dell'ottimo fra gli impiegati — osserva finalmente — è affatto contraria a quella del commerciante; sono due tipi che hanno tendenze, idee, tradizioni, abitudini affatto opposte. » E porta gli esempi di Londra dove non si ebbe mai un Dock nel quale lo Stato o la municipalità esercitassero anche la menoma ingerenza, mentre verun inconveniente si ebbe mai a deplorare; e di Liverpool dove gli attuali 33 Docks, amministrati sino al 1857 dalla Municipalità, vennero, per le insistenze del commercio, ceduti ad una società privata; è quelli di Barrow, di Greenoch, di Glasgow, di Leith ecc., di Rotterdam, di Amsterdam, di Marsiglia, tutti esercitati da società private.

E chi legge quella breve ma succosa e convincente memoria non può se non sperare che le parole dell'egregio professore cadano su buon terreno e vi fruttifichino.

L'Autore avrà così non solamente cooperato al vantaggio del suo paese colla sua dotta parola, ma avrà anche contribuito ad una nuova vittoria di quelle teorie *dottrinarie* che oggi vengono chiamate cristallizzatrici dei fatti e delle idee.

Mantova, dicembre 1882.

Prof. ARTURO J. DE JOHANNIS.

TARIFFA DOGANALE

Dall'onorevole ministro Magliani d'accordo col ministro di agricoltura e commercio, onorevole Berti, è stato presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge per la revisione della nostra tariffa doganale, che reca tutte le modificazioni portate alla nostra tariffa, qualora vengano approvate dal Parlamento. Crediamo importante riprodurlo nella sua integrità:

Art. 1. — Sono soppressi i numeri 2 e 10 dell'articolo 16 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale, approvata con legge del 30 maggio 1878, n. 4596 (serie 2^a).

Nel N. 9 del detto articolo 16, dove è detto *residenza*, si sostituirà la parola *domicilio*. Nel caso di semplice trasferimento di residenza, potrà essere accordata l'importazione temporanea dei medesimi oggetti.

Art. 2. — Il secondo periodo dell'articolo 18 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, è modificato come appresso:

« Tale restituzione non dovrà eccedere lire 3.50 per ogni chilogramma di sali esportati, compresi quelli di conchinina, di cinconidina e di cinconina. »

Art. 3. — All'articolo 2 del regio decreto 1^o febbraio 1880 N. 3287 (serie 2^a), promulgato in virtù della legge della stessa data, N. 5268 (serie 2^a), si aggiungerà:

« È data facoltà alla dogana di applicare il dazio sul peso netto reale, anche alle merci tassate a peso netto legale, ogniqualvolta si avveda che tra il peso

dei recipienti e le tare stabilite esista una sensibile differenza a danno dell'erario. »

L'articolo 3 dello stesso regio decreto terminerà con le seguenti parole:

« Salvo che venga accordata l'importazione temporanea, il dazio sui recipienti sarà sempre riscosso, quando le merci contenute in essi siano esenti da dazio, o quando siano soggette a un dazio minore, o quando il dazio sia misurato con una diversa norma, o quando siano tassate sul peso netto reale o legale, nei quali casi si liquiderà separatamente la gabella sul contenuto e sul contenente. »

Art. 4. — La tara legale non è applicabile alle lastre da finestra.

Art. 5. — La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la soprata di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira per ogni ettolitro e per grado dell'alcolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.

Per le industrie ammesse alla restituzione di parte della tassa sullo spirito che usano come materia prima, tale restituzione sarà fatta nella misura del 70 per cento della tassa stessa.

La restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai vini in conformità all'articolo 4 dell'allegato B alla legge 19 luglio 1880, N. 5536, (serie 2^a) è conceduta anche per il vino in bottiglie.

Art. 6. — Ferme restando le disposizioni dell'articolo 5, della legge 31 luglio 1879, N. 5028, (serie 2^a) i fabbricanti di spirito di prima categoria dovranno versare la tassa direttamente nelle tesorerie dello Stato.

Le cauzioni degli anzidetti fabbricanti potranno essere fornite anche mediante ipoteca sugli edifici della loro fabbrica o sopra altri beni stabili, o mercè fideiussione di due persone solventi accettate dall'intendente di finanza.

Art. 7. Sono estese agli spiriti le disposizioni riguardanti la circolazione e i depositi, nelle zone di vigilanza, dei generi coloniali e degli olii minerali.

Art. 8. — Le miscele alcoliche sono soggette alla soprata di fabbricazione, qualunque sia la quantità di spirito che contengono e sempre in ragione di una forza alcolica di 70 gradi, calcolata sull'intero volume del liquido.

Art. 9. — La fabbricazione del glucosio solido è sottoposta ad una tassa interna di 15 lire per quintale; quella del glucosio liquido a una tassa di 10 lire per quintale. Al confine non è riscossa alcuna soprata sul glucosio importato dall'estero. Un regolamento, approvato per decreto reale, stabilirà il modo di vigilanza delle fabbriche di glucosio e quello di riscossione della tassa.

Art. 10. — La fabbricazione, il deposito e la vendita dei surrogati del tabacco e delle materie preparate per tale uso sono vietati.

Art. 11. — Per gli effetti delle leggi doganali e di quelle sulle private, è considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 e il sodio di 9,8 per cento.

I sali in quantità eccedente i cinque chilogrammi sono vincolati a bolletta, anche quando sono trasportati nelle zone doganali di terra.

Art. 12. — Sono colpevoli di contrabbando:

1^o coloro che producono, fabbricano e preparano sale o tabacco o succedanei di essi;

2° coloro che lavano, depurano, vendono, cedono, acquistano sali dati dalla finanza a prezzo di eccezione, o li adoperano in modo diverso da quello per il quale furono conceduti.

Nei casi accennati al n. 1, i contravventori, oltre che alle pene del contrabbando, sono soggetti alla perdita di tutti gli utensili destinati alla produzione.

Nei casi accennati al n. 2, la multa è la metà di quella determinata dagli articoli 23 e 24 della legge 15 giugno 1865, n. 2597.

Art. 13. — Le multe comminate dagli art. 33 e 34 della legge ricordata all'articolo precedente sono fissate in L. 15 per chilogramma, quando si tratta di tabacco in foglia, ed in L. 30 se si tratta di tabacco lavorato.

Art. 14. — Per le carni salate, il burro salato e i formaggi prodotti nei luoghi dov'è in vigore la privativa del sale e che si esportano all'estero e concessa la restituzione della tassa sul sale, nella misura seguente:

Per ogni quintale di burro salato . . .	C. 1 80
» di formaggi di grana, Emmenthaler, Gruyère e Gorgonzola . . .	» 3 30
» di formaggi pecorini e cacio-cavalli . . .	» 4 —
» di carni insaccate . . .	» 1 78
» di carni preparate con salamoia o strofinatura di sale	» 5 —

La restituzione non si estende alle qualità minori di un quintale e alle provviste di bordo e l'amministrazione può richiedere la prova che i prodotti anzidetti non provengono dalla Sicilia o dalla Sardegna.

Art. 15. — Alla tariffa A unita alla legge tre giugno 1873, n. 5114, sulla tassa di fabbricazione delle polveri da fuoco, è sostituita la seguente:

Tassa di fabbricazione mensile:

Per ogni pestello che possa contenere una carica di quattro chilogrammi o meno di composizione	L. 40 —
Per ogni chilogramma in più di carica o frazione di chilogramma	» 10 —
Per ogni macina con carica di 12 chilogrammi o meno di composizione.	» 480 —
Per ogni chilogramma in più di carica e frazione di chilogramma.	» 40 —
Per ogni botte ternaria con carica di 28 chilogrammi o meno di composizione	» 600 —
Per ogni chilogramma in più di carico o frazione di chilogramma	» 30 —
Per ogni chilogramma di qualunque altro prodotto esplosivo.	» — 50

Le tasse anzidette si ragguagliano ad un lavoro continuativo di dieci ore al giorno e aumentano proporzionalmente, quando si prolunghi l'orario di lavoro. Per il lavoro notturno occorre il permesso delle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 16. — Nella tariffa doganale sono introdotte le seguenti modificazioni:

Al n. 297, Mercerie.

Alle parole della nota: *quando sono fatti in tutto od in parte di carta dorata, dipinta o colorita*, si sostituiscono queste: *quando sono decorate in modo da presentare qualche vignetta o figura o altri simili disegni*.

Al n. 304, Fornimenti di fiori finti, chilog. L. 3 —

Al n. 309, Oggetti da collezione:

a) Oggetti d'arte non contemporanea — dazio d'entrata come i lavori della materia di cui sono formati (dazio d'uscita 20 per cento del valore);

b) Altri — dazio d'entrata come sopra — uscita — esenti.

« Negli oggetti d'arte s'intendono compresi gli oggetti di antichità e d'arte di autore non vivente, cioè le monete, le medaglie ed ogni altro oggetto tanto in metallo, marmo, pietra, legno e qualsiasi altra materia, nonchè i mosaici, le pitture, le miniature, i disegni su tela, legno, muro, rame carta, ecc., l'esportazione dei quali oggetti, oltre al pagare il dazio stabilito dalla presente legge, continuerà ad essere assoggettata alle formalità prescritte dalle leggi speciali vigenti nelle varie provincie ».

Art. 17. — Sono convalidati i due decreti reali del dì 31 gennaio 1879, num. 4709 e 4710, (serie 2^a) e quelli del 10 e 20 aprile e del 27 ottobre 1879, num. 4823, 4873 e 5176 (serie 2^a), portanti il primo la riforma della categoria V della tariffa generale dei dazi doganali sulla canapa, sul lino e sulla juta, e l'abolizione del dazio sulla cicoria disseccata, e gli altri la riforma del repertorio.

È parimenti convalidato il reale decreto del dì 11 maggio 1881, num. 216 (serie 3^a) sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

Art. 18. — Il Governo del re ha facoltà di modificare per mezzo di regio decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e secondo le disposizioni della presente legge i dettami della esperienza e il repertorio della tariffa doganale.

Al n. 13, Zucchero:

a) di prima classe	quintale L. 66 25
b) di seconda classe.	» » 53 —

Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione n. 20 Olanda.

Al n. 17, Cacao:

a) in grani.	quintale L. 80
b) infranto, macinato e in pasta	» » 100

Al n. 18, Cioccolata » » 100

Al n. 22, The » » 200

Al n. 33, Ossido di ferro esente

Al n. 37, Cloruro di magnesio quintale L. 4

Al n. 56, la nota finirà con le parole « e il citrato di magnesia. »

Al n. 57, Gomme, resine e gomme-resine:

a) indigene greggie	esenti
b) d'ogni altra sorta	»

Al n. 61, c) gambier. esente

Al n. 62, Indaco, cocciniglio e kermes esenti

Al n. 63, Prussiato di potassa giallo e rosso quintale L. 5

Nota alle Categorie quinta e sesta. — I tappeti di lino, di canapa, di juta e di altri vegetali filamentososi, compreso il cotone, e non misti di lana debbono essere tassati come i tessuti della rispettiva categoria. Quando sono misti a lana vanno a tappeti di lana.

Al n. 87, Pizzi e tulli di lino, al chilogr. L. 5

Ai n. 88, 106, 121, 132, gli oggetti cuciti sono tassati come il tessuto soggetto a più forte dazio, che entra nella loro composizione, coll'aggiunta del 10 per cento.

Al n. 96, Tessuti imbianchiti di cotone (dazio dei tessuti greggi, più il 20 per cento).

Al n. 99, Tessuti di cotone:

a) ricamati a catenella . . . quintale L. 300

b) ricamati a punto passato. . . » 400

Al n. 100, Tulli, gaze e mussole di cotone:

a) lisci quintale L. 300

b) ricamati » 500

Al n. 112, Feltri:

c) per vestimenta. » 60

Al n. 123, Cascami di seta. È soppressa la lett. d.

Al n. 150, Pizzi, galloni, tulli e tessuti d'ogni sorta di seta o filusella misti d'oro o d'argento fini o falsi.

Al n. 142, Mercerie di legno, compresi i balocchi di legno.

Al n. 144, Vetture da strade comuni:

a) con non più di due ruote . . . L. 33

b) con più di due ruote e non più di quattro molle . . . » 110

c) con più di due ruote e di quattro molle . . . » 330

Al n. 162, b) Pelli crude, fresche o secche da pellicceria . . . esenti

Nota al n. 162 lettera e.

Le pelli semplicemente conciate sono quelle che hanno ricevuto la sola operazione della concia, e presentano i seguenti caratteri:

2. non sono tinte;

2. non sono ingrassate;

3. dalla parte del rovescio hanno sempre qualche residuo di carniccio.

Siffatte pelli non possono passare direttamente al consumo, perchè sono porose, non pulite e non sempre sufficientemente pastose.

h) Pelli conciate senza pelo e rifinite da suola. quintale L. 50 —

i) Id. altre » 40 —

l) conciate di capretto, ecc.

Al n. 186, i) Rame, ottone e bronzo in cilindri e stampi incisi per la stampa . . . esenti

Al n. 189, Piombo:

a) in pani e rottami. . . quintale » — 50

b) battuto in fogli e tubi . . . » 3 —

c) in lavori diversi (comprese le palle e i pallini) quintale » 5 —

Al n. 192, Antimonio e arsenico:

a) allo stato metallico . . . quintale » 4 —

b) in lega col piombo (caratteri da stampa) quintale » 7 —

Al n. 195, b) Parti di fucili finite.

Al n. 196, b) Parti di pistole e rivoltelle finite.

Al n. 202, Guarniture di scardassi quint. L. — 50

Al n. 217, Terre colorate (boli, ocre e terre sigillate naturali o artificiali) . . . esenti

Al n. 218, a) Pietre, terre e minerali non metallici, gessi, calce . . . »

b) Cementi quintale » — 50

Al n. 256, a) Orzo esente

b) Altre granaglie . . . tonnellata » 11 50

Al n. 257, Luppulo esente

Al n. 259, Oli di palma e di cocco . . . esenti

Al n. 276, f) tonno marinato o sott'olio quintale . . . » 30 —

Al n. 283, Grasso d'ogni sorta . . . esente

Al n. 294, Avorio, madreperle e tartaruga greggi esenti

La Cassa di Risparmio di Milano

Quell'importante istituto di credito che è la Cassa centrale di Risparmio di Milano terminò già la liquidazione dei conti correnti con i depositanti per l'anno testè decorso, e fece già di pubblica ragione i risultati della Cassa principale di Milano a tutto il 31 dicembre 1882, risultati soddisfacentissimi, e che si riassumono nelle seguenti cifre:

Il 1° gennaio 1882, di depositi 3 o/° sopra libretti al portatore si trovavano in circolazione libretti n. 119,191, che rappresentavano la complessiva somma di L. 117,272,505 74.

Durante l'anno 1882 i nuovi depositi fatti furono in numero di 107,129, per il valore di 25,566,433 lire e 41 cent.

Se alle due somme precitate si aggiungano, come si debbono aggiungere, L. 3,456,668 12 per interessi maturati a favore dei depositanti nel corso dell'anno stesso, si avrà una somma totale di lire 146,275,705 25 dalla quale sottraendo la somma di L. 32,478,178 82 ammontare di 99,785 rimborsi fatti nel 1882, si avrà in cassa la somma di lire 113,797,526 45, ammontare dei 118,120 libretti al portatore che rimasero in circolazione al 31 dicembre 1882.

Com'è noto, fino dal 1° luglio prossimo passato la Cassa di Risparmio istituì depositi al 4 o/° sopra libretti nominativi a favore delle classi meno abbienti, e dal 1° luglio al 31 dicembre i depositi furono in numero di 218, per la complessiva somma di lire 117,785 67, cui debbonsi aggiungere L. 1440 45 d'interessi maturati nel semestre a favore dei depositanti, per avere un totale di L. 116,276 12, da cui sottraendo L. 3913 41, ammontare di n. 40 rimborsi eseguiti nel secondo semestre dell'anno testè decorso, risulta che al 31 dicembre 1882 trovavasi in cassa la somma di L. 115,362 68, ch'è rappresentata dai 215 libretti nominativi che rimangono in circolazione

Notizie economiche e finanziarie

Con decreto 27 dicembre il ministro del Tesoro ha determinato quanto segue:

Art. 1. L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1883 sulle somme depositate alla Cassa dei depositi e prestiti è mantenuto nel saggio già determinato per l'anno 1882, e cioè:

1. Nella misura di lire 4,6284 per cento lordo e del 4 per cento al netto della ritenuta per imposta della ricchezza mobile, per i depositi di premio di riassoldamento e surrogazione nell'armata di mare e per quelli della stessa specie riflessenti l'esercizio che si trovano ancora esistenti;

2. Nella ragione di lire 4 0498 per cento al lordo ed al 3 50 per cento al netto come sopra:

a) Pei depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

b) Pei depositi d'affrancazione d'annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) Pei depositi di cauzione di contabili, impresari, affittuari e simili;

3. Nella ragione di lire 3 0084 per cento al lordo e del 2 60 al cento, al netto come sopra, pei depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

Ar. 2. L'interesse sulle somme che la Cassa darà a prestito alle provincie, ai comuni e ai loro Consorzi durante l'anno 1883 è fissato nella ragione del 5 1/2 per cento, salvo a mantenere i saggi d'originaria concessione quando trattasi di trasformazioni di prestiti concessi a tutto l'anno 1882, in quanto il tasso d'interesse fosse superiore al 5 1/2 per cento.

Con altro decreto della stessa data il ministro del Tesoro determinò:

L'interesse da corrispondersi per l'anno 1883 sulle somme depositate nelle Casse postali di risparmio è mantenuto nel saggio già determinato per l'anno 1882 del 3 50 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, corrispondente a lire 4 0498 per cento al lordo.

— A cominciare dal prossimo gennaio, il diritto di rivalsa e il diritto dei biglietti all'ordine emessi in rimborso dagli effetti per l'incasso, percepiti finora in ragione dell'1 per 1000, saranno dalla Banca Nazionale ridotti indistintamente al 1/2 per 1000.

— La Commissione di sorveglianza della Cassa dei depositi, ha deliberato di elevare dal 5 al 5 1/2 0,0 il tasso degli interessi sui prestiti ai Comuni, mantenendo per tutte le altre operazioni il tasso attuale. Come si sa, codesta deliberazione non ha effetto se non quando l'abbia approvata il ministro delle finanze.

— Il Ministero del Tesoro (Direzione generale del Tesoro) ha provveduto alla formazione del quadro di classificazione delle entrate dello Stato per l'anno 1883, onde porre in grado gli agenti della riscossione delle imposte e delle altre rendite dello Stato, come pure i tesoriери, di dare una retta applicazione alle entrate che saranno riscosse durante l'anno suddetto.

— Rammentiamo che col nuovo anno tutte le Società anonime per azioni, comprese le cooperative, oltre i libri di commercio (*giornale e degli inventari*) sin qui obbligatori per legge, dovranno avere il *libro dei soci*, il *libro delle deliberazioni dell'assemblea* e di quelle del *consiglio amministrativo*. Tutti e cinque detti libri, prima di essere adoperati, dovranno essere bollati da centesimi 10 per ogni foglio, vidimati da un giudice del Tribunale di commercio o dal Pretore, ed annualmente presentati per la vidimazione di chiusura al Tribunale suddetto.

I resoconti annui entro i primi 4 mesi, e, quanto alle Società che esercitano il credito, anche le situazioni mensili, entro i primi otto giorni di ciascun mese, dovranno essere depositati nella Cancelleria del Tribunale sotto pena, e carico degli amministratori e degl'impiegati, di una multa che può giungere sino a lire 50 per ogni giorno di ritardo. Così è disposto dal nuovo Codice e dalle relative disposizioni transitorie.

— Rammentiamo pure che per le nuove disposizioni del Codice di Commercio, a partire dal 1 gennaio 1883, le tariffe speciali ferroviaria non possono più essere applicate, se il mittente non ne ha fatta la domanda in iscritto sulla richiesta di spedizione.

Si rammenta inoltre che rispetto alle tariffe internazionali, esse pure qualificate tariffe speciali, resta parimente in facoltà dei mittenti di farle o di non farle applicare ai loro trasporti. Nel primo

caso, basterà che essi presentino gli appositi documenti prescritti per l'eseguimento delle spedizioni in servizio diretto, ritenendosi questa presentazione come domanda delle tariffe internazionali; nel secondo caso, dovranno i mittenti attenersi alle modalità, prescritte dalle tariffe stesse, per ottenere l'eseguimento del trasporto da ferrovia a ferrovia in base ai prezzi ed alle condizioni fissate dalle tariffe interne.

— La Camera di commercio ed arti di Genova ha reclamato presso il Governo contro i provvedimenti proposti riguardo alle tare nel progetto di revisione della tariffa daziaria.

— La Camera di commercio ed arti di Chiavenna ha ad unanimità deliberato nella seduta del 14 dicembre doversi insistere presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, perchè vengano ammessi i negozianti e gli spedizionieri a compiere le operazioni doganali presso le dogane internazionali di Chiasso e di Luino, e di invocare l'appoggio delle Camere di commercio del regno.

— La Camera di commercio di Livorno si è disciolta. Il presidente, sig. Fabbricotti, avendo rinunciato alla carica perchè dovè trasferirsi a Carrara, tutti i membri si sono dimessi.

Si attende la nomina di un commissario.

— Diamo il prospetto delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall'Asse ecclesiastico, come è pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 19 corrente:

Epoche delle vendite	Num. dei lotti	PREZZO	
		d'asta	d'aggiudic.
Nel novem. 1882	515	778,379.87	894,099.67
Nei mesi preced.	2577	4,144,520.89	5,039,774.46
Nell'anno 1882	3092	4,892,900.76	5,933,874.13
Dal 26 ott. 1867 a tutto il 1881	136993	440,477,965.41	564,010,906.98
Tot. dal 26 ottobre 1867 a tutto novembre 1882.	140085	445,370,866.17	569,944,781.11

— I proprietari di fabbriche d'alcool chiesero al Governo, che sia permessa l'adulterazione del melazzo, destinato alle distillerie, per godere della riduzione del dazio da 10 ad una lira per quintale.

— Si assicura che l'Amministrazione delle strade ferrate dell'Alta Italia ha sottoposto all'approvazione superiore il progetto definitivo di convenzione-regolamento per il servizio cumulativo ferroviario marittimo. Nel progetto di convenzione, per quanto ci si assicura, sono stabilite le basi di tariffa da adottarsi tanto per viaggiatori e merci a piccola velocità.

— Le tariffe relative ai diversi servizi internazionali, essendo in massima stabilite su basi inferiori a quelle delle tariffe generali sono qualificate, agli effetti della responsabilità, come *tariffe speciali* secondo il nuovo codice di commercio che andò in vigore al primo gennaio.

Per conseguenza resta stabilito, rispetto alle ferrovie Meridionali e calabresi, a norma delle disposizioni emanate dalla Società italiana per le S. F. M., che la presentazione dei documenti appositi pre-

scritti per i servizi predetti, includendo la esecuzione del trasporto in servizio diretto equivale alla domanda dell'applicazione della rispettiva tariffa internazionale. Quando poi il mittente intenda di non sottostare alle condizioni di queste tariffe e voglia riservarsi i diritti derivanti dalla responsabilità propria delle tariffe generali, dovrà attenersi alle modalità prescritte per l'esecuzione dei trasporti da

Il riassunto della navigazione per operazioni di commercio nel porto di Genova durante il mese di novembre 1882 è come segue:

	Arrivi		Partenze	
	N.	Tonn.	N.	Tonn.
Dallo Stato (velieri)	161	8,524	151	15,600
» (vapori)	40	23,099	94	71,521
Dall' Estero (velieri)	48	15,243	59	10,528
» (vapori)	144	135,892	70	73,583
Totale generale	390	182,673	374	179,032

— Il movimento sulla linea della ferrovia del Gottardo durante il mese di novembre u. s. (250 chilometri) fu il seguente. Passeggeri trasportati 62,000, introito fr. 103,000; merce trasportata tonnelli 33,640, introito fr. 565,000. Introito complessivo fr. 870,000, ossia fr. 3,480 (novembre 1881 : fr. 852.49) in media per chilometro.

Le spese complessive del mese di novembre detti gli introiti per affitti, ecc., essendo stato di fr. 383,000, ossia per chilometro di franchi 1,540, si viene ad avere per il mese di novembre p. p. un maggior introito sulle spese dell'esercizio di franchi 485,000.

— Il Governo francese ha presentato delle rimozioni al Governo elvetico per l'abrogazione di alcune tariffe differenziali di strada ferrata fatte per attrarre il transito alla via del Gottardo distraendolo da Marsiglia.

— Il Consiglio Federale germanico? introdusse una modificazione nello Stato delle merci in quanto riguarda i titoli di lana che per loro fili doppi e a molti cavi sono ora assimilati ai fili di cotone. Questa decisione del Consiglio Federale equivale ad una diminuzione dei diritti d'entrata. Le autorità doganali dovranno restituire, dietro domanda fatta in tempo utile, quanto fu percepito in più fino ad ora.

— Un decreto del Governo Argentino in data 22 novembre stabilisce, che nelle tariffe di tassazione vigenti pel 1883 siano fatte le seguenti modificazioni:

1° La lana di pecora lorda o lavata si tasserà, all'effetto dell'esportazione, in 25 p. m. il chilogrammo in luogo di pezzi 26.

2° La carta in generale pagherà il 25 per 100 come dazio di entrata, a termini della legge di Dogana vigente per lo stesso anno, eccettuata la carta da scrivere o quella da stampa, che pagherà soltanto il 10 per 100.

Salvo queste mende, il decreto da forza di legge al progetto di tariffe generali pel 1883.

— Il Governo austriaco intende di far cessare quanto prima le franchigie doganali del porto di Trieste. A tal fine ha fatto ispezionare i porti di Genova e Venezia dal consigliere del Ministero del commercio Bazant.

— Al 1° gennaio andranno in vigore in Francia le seguenti nuove tare per gli zuccheri:

Recipienti di legno duro	13 0/0
» » dolce	10 0/0
Altri involucri doppi	40 0/0
» semplici	20 0/0

— Il Consiglio Federale svizzero ha deciso di introdurre alcune modificazioni nelle sue proposte di riforma ai dazi di confine. Si crede che i diritti sulle sete resteranno immutati.

— Venne testè presentato al Reichstag a Berlino un disegno di legge secondo cui ogni negoziazione a termine verrebbe sottoposta ad una tassa di due decimi per mille e dovrà essere iscritta in un registro sotto la pena di forti multe; il controllo si opererebbe colla presentazione di questo registro o degli atti relativi. Questa imposta di due decimi per mille sarebbe pagata dalle due parti contraenti due volte per ciascuno nel fare, cioè, e nel disfare l'operazione, per cui, in realtà, sarebbe una imposta di otto decimi per mille.

Si può comprendere facilmente come, di fronte a questo progetto, i mercati della Germania si trovino in grave imbarazzo.

— Il Consiglio generale della Senna, adottando le conclusioni del rapporto ufficiale presentato dal signor Amedeo Marteau sul Gottardo, emise il 16 corr. il voto che il Governo spinga attivamente la esecuzione di un nuovo passaggio attraverso le Alpi per il Sempione, al fine di mettere un termine alla sostituzione dell'industria tedesca all'industria francese in Italia.

Parecchi deputati poi (al dire di varii giornali francesi) hanno risolto di prendere la iniziativa della proposta di una legge per il traforo del Sempione.

— Dai documenti pubblicati dalla delegazione austriaca appare che per l'anno 1883 il prodotto delle dogane di tutto l'impero (Austria, Ungheria, Bosnia ed Erzegovina) è preveduto in 45,000,000 di fiorini. Detratte le spese speciali di amministrazione (fiorini 1,850,000) e i drawbacks (nientemeno che 28,000,000 di fiorini) il prodotto netto si limita a 15 milioni di fiorini cioè 37,000,000 di lire nostre. La dogana austriaca rende dunque meno di una lira per abitante, mentre la dogana italiana dà più di 5 lire per testa.

— Nella settimana, dal 9 al 16 dicembre, a Chicago in questa industriosa e vasta città degli Stati Uniti, nella quale il commercio soprattutto dei majali è assai esteso, vennero abbattuti 249,000 majali, contro 275,000 nella settimana precedente, 218,100 in quella dal 10 al 17 dicembre 1881, 205,313 in quella dal 11 al 18 dicembre 1880.

— Pare che anche negli Stati Uniti americani la sericoltura vada sviluppandosi piuttosto alacramente, perchè sappiamo che vi si è costituita una forte Società per l'allevamento e la coltivazione dei bachi intitolata: *Silk Growers Association of America*, alla quale già appartengono 14,000 membri. Essa ha la sua sede in Memphis nello Stato del Tennessee ed è presieduta da W. M. Kittrick.

— Al 28 dicembre il bilancio settimanale delle Banche di Francia e d'Inghilterra presentava in confronto del precedente le seguenti variazioni:

BANCA DI FRANCIA

Aumenti

Portafoglio commerciale...	Fr. 42,700,724
Biglietti in circolazione...	> 37,666,245
Conti correnti del Tesoro...	> 9,244,582
Conti correnti particolari...	> 21,653,042

Diminuzioni

Incasso metallico.....	Fr. 4,655,691
Anticipazioni.....	> 485,570
Sconti ed interessi.....	> 1,421,559

Affari ancora calmi, la diminuzione dell'incasso non è gran cosa, vista la condizione speciale della liquidazione di fine anno.

BANCA D'INGHILTERRA

Aumenti

Circolazione biglietti.....	Ls. 246,790
Conti correnti del Tesoro...	> 895,212
Portafoglio ed anticipazioni.	> 1,176,655

Diminuzioni

Conti correnti particolari...	Ls. 208,074
Incasso metallico.....	> 502,699
Riserva biglietti.....	> 666,505

Causa la diminuzione dell'incasso, le proporzioni cogli impegni discesero dal 39 5/8 al 36 0/0.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 5 gennaio.

La situazione del mercato monetario assai migliorata, e spoglia oramai di ogni preoccupazione per l'avvenire ha dato in questi giorni un maggiore impulso al commercio dei valori pubblici, dimostrando così che le condizioni economiche generali, malgrado i raccolti non copiosi, il ristagno dei commerci e delle industrie, e le crisi di borsa avvenute nell'anno testè trascorso, vanno rinvigorendo. La prima parte della settimana è stata quasi tutta spesa nella liquidazione della fine dicembre. In Italia questa liquidazione ebbe le sue sorprese e non liete. Generalmente si credeva che il denaro sarebbe stato abbondante, ma invece si mostrò un po' sul tirato a chi aveva bisogno di riportare la propria posizione e la carezza dei riporti non ad altro fu dovuta che al fatto del soverchiare dei titoli alle disponibilità esistenti. All'estero al contrario la liquidazione si compì in condizioni abbastanza favorevoli e ciò vien dimostrato anche dal fatto che quasi tutte le borse estere compiuta la liquidazione di dicembre, inaugurarono il nuovo anno con rialzo. Perciò che riguarda la Borsa di Parigi vi fu una circostanza speciale, che influi a determinare questa nuova corrente, e fù la morte di Leone Gambetta. In Francia con la morte dell'ex dittatore molti credendo allontanata per un tempo più lungo l'era del riscatto delle provincie perdute, si dettero con maggior libertà ad acquisto di rendite e ciò naturalmente produsse subito un maggior sostegno anche negli altri valori. Ma anche all'estero, specialmente in Germania, è radicata la credenza che la scomparsa di Gambetta debba avere per risultato di garantire il mantenimento della pace per una durata assai più lunga, e ciò è tanto vero che gli ordini di acquisti di rendite su Parigi venuti dalle varie piazze germa-

niche, e in specie da Berlino, furono per tutta l'ottava abbondantissimi.

Ecco adesso il movimento della settimana:

Rendite francesi. — Il 5 0/0 da 114,97 saliva a 115,30 il 3 0/0 da 79,70 indietreggiava dopo aver toccato prezzi più elevati a 79,25 e il 3 0/0 ammortizzabile da 89,80 cadeva a 80,25.

Consolidati inglesi. — Da 101 1/16 miglioravano a 101 1/8.

Rendita turca. — A Londra da 11 5/8 saliva a 11 15/16, e a Napoli veniva negoziata fino a 12.

Valori egiziani. — La nuova rendita egiziana invariata intorno a 70 3/4 e il Canale di Suez da 227 3/4 andava a 229 3/4.

Valori spagnuoli. — La nuova rendita esteriore da 63 1/8 venne negoziata fino a 63 3/8.

Rendita italiana 5 0/0. — Sulle varie piazze italiane venne negoziata fra 88,15 e 88,25 ex coupon in contanti, e fra 88,70 e 88,75 per fine mese. A Parigi invariata fra 89,50 e 89,60; a Londra fu contrattato fra 86 3/4 e 86 15/16, ex coupon, e a Berlino resta a 88,25.

Rendita 3 0/0. — Ebbe qualche affare fra 53,40 e 53,50.

Valori pontifici. — Il Rothschild dette luogo a qualche operazione intorno a 92; il Blount offerto a 89 e il cattolico 1860-64 invariato a 91,10.

Valori bancarii. — Un poco più attivi e più sostenuti della settimana passata. La Banca nazionale italiana venne negoziata fra 21 28 e 21 35; la Banca Toscana fra 87 5/8 e 88; il Credito mobiliare fra 750 e 755; la Banca di Milano fu pagata fino a 575; la Banca generale ebbe compratori fino a 555 ex coupon; il Banco di Roma offerto a 618, e la Banca di Torino invariata fra 575 e 578.

Regia tabacchi. — Le azioni ebbero discreta ricerca e vennero pagate intorno a 700 ex coupon.

Valori ferroviarii. — Rimasero come il solito quasi tutti dimenticati, e stazionari nei corsi precedenti. Le azioni meridionali furono quotate fra 463 e 464; le romane a 112; le Palermo Trapani di 1^a emissione a 370; quelle di 2^a a 266; le Centrali Toscane a 456; le Pontebbane a 426; le Alta Italia a 291,50, e le nuove sarde a 267.

Credito fondiario. — Roma fu negoziato a 431; Milano a 302,50; Siena a 480, e Cagliari a 450.

Prestiti municipali. — Le obbligazioni 3 0/0 di Firenze invariate fra 56,40 e 56,50 e l'Unificato di Napoli fu negoziato fino a 82,50.

Ora e cambii. — I napoleoni restano a 20, 25; il Francia a vista a 100,90 e il Londra a 3 mesi a 25,14.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — La situazione generale del commercio dei grani è sempre incerta, essendosi aggiunte alle cause in altre rassegne determinate, le gravi inondazioni avvenute pochi giorni indietro in Germania, e lungo il Danubio. A Nuova York i grani rossi rimasero invariati intorno a doll. 1,11 allo stajo; i granturchi ribassarono a doll. 0,67 e le farine extra state si quotarono fra doll. 4,05 e 4,25 per barile di 83 chilogrammi. — A Pietroburgo i grani sostenuti a rubli 13,20 al cetwert; la segale a 9, e l'avena a 4,90. — A Londra rialzarono i frumenti della Ca-

lifornia, e rialzarono i grani indigeni, e i granturchi. — A *Liverpool* i granturchi ebbero tendenza al ribasso. — In *Anversa* i grani rossi d'America si quotarono da fr. 25 a 25,50 al quint., e i bianchi di California a fr. 25. — A *Pest* i grani oscillarono da fior. 9,38 a 9,41 al quint. — A *Parigi* mercato calmo, ma sostenuto. I grani per gennaio si quotarono a fr. 25,50 al quint., per i primi 4 mesi dell'anno a 25,75, e per i 4 mesi da marzo a 26,10. In Italia, il movimento nei prezzi fu senza importanza, e le contrattazioni, rimasero in generale limitate allo stretto consumo. — A *Livorno* i grani gentili bianchi si contrattarono da L. 25 a 26 al quint., e i gentili rossi da L. 24 a 25. — A *Bologna* i grani oscillarono da L. 24 a 24,50 al quint., e i granturchi da L. 19 a 20. — A *Ferrara* i prezzi praticati furono di L. 23,25 a 24,50 al quint. per i grani; e di L. 18,50 a 19,75 per i granturchi. — A *Verona* i grani si venderono da L. 21,75 a 24 al quintale, i granturchi da L. 17,40 a 18,40 e i risi da L. 32 a 40,50. — A *Milano* il listino segna da L. 23 a 26 al quint. per i grani; da L. 16 a 22 per i granturchi, e da L. 27 a 43 per il riso nostrale fuori dazio. — A *Novara* i risi si venderono da L. 21,35 a 26,10 all'ettolitro. — A *Torino* si praticò da L. 23 a 26,50 al quint. per i grani; da L. 16,50 a 21,50 per i granturchi, da L. 16,75 a 19,50 per la segale, o da L. 24 a 39,50 per il riso fuori dazio. — A *Genova* i grani teneri nostrali si venderono da L. 24 a 27 al quint., e gli esteri da L. 25 a 27,50. — In *Ancona* i grani delle Marche invariati da L. 23,75 a 24,50 al quint., i grani degli Abruzzi da L. 22,75 a 25,50 e i granturchi da L. 19,50 a 20,50. — A *Bari*, a *Barletta* e a *Taranto* si praticarono i medesimi prezzi dell'ottava scorsa.

Oli d'oliva. — La posizione dell'articolo si mantiene in generale all'aumento in specie sulle qualità fini e soprafini perchè ricercatissime. — A *Ongliu* la fabbricazione dell'olio procede lentamente, e lentamente vanno migliorando le qualità. I prezzi correnti sono da L. 180 a 190 al quintale per i soprafini bianchi, da L. 150 a 165 per i detti pagliarini, da L. 130 a 135 per i fini pagliarini; da L. 80 a 105 per i mangiabili nuovi e da L. 62 a 63 per i lavati. — A *Genova* si praticò da L. 125 a 145 al quint. per i Sassari; da L. 130 a 150 per i Toscana; da L. 100 a 110 per i Romagna; da L. 110 a 135 per i Bari, e da L. 90 a 140 per i Riviera. — A *Firenze* l'olio acervo realizzò da L. 78 a 85 per soma di chil. 61,200 e le altre qualità mangiabili da L. 68 a 74. — A *Bari* e nelle altre piazze del mezzogiorno si praticarono i medesimi prezzi dell'ottava scorsa.

Oli diversi. — Sull'olio di Palma continua il sostegno essendosi praticato a *Genova* da L. 102 a 104 al quint. per le qualità Lagos. Per l'olio di Sesamo la richiesta è pure attiva e i prezzi variano da L. 100 a 108. Anche l'olio di arachide si mantiene in buona ricerca e venne venduto da L. 74 a 108. L'olio di cotone si dettaglia attualmente da L. 92 a 93 per le qualità americane marca Aldiger. — L'olio di lino è in calma e chiedesi da L. 73 a 74 per il naturale marca E K, e da L. 78 a 79 per il cotto. L'olio di cocco è sostenuto, e vale attualmente da L. 91 a 92 per il Cejlan il tutto al quintale.

Canape. — È qualche tempo che su quest'articolo si lavora pochissimo, stante le poche domande dall'estero. — A *Bologna* la situazione è questa: sostegno per le qualità migliori, e abbandono completo per le infime senza speranza di risollevarsi. I prezzi praticati nell'ottava furono di L. 67 a 95 per le canape gregge; di L. 138 a 170 per le lavorate, e di L. 35 a 50 per le stoppe e i canepazzi. — A *Ferrara* l'articolo è affatto abbandonato, e le poche vendite fatte vennero praticate al prezzo di L. 190 a 220 al migliajo ferrarese.

Vini. — Sui mercati d'origine del Piemonte la vivacità nelle contrattazioni mancò quasi affatto, ma i prezzi si mantennero piuttosto sostenuti. In *Alessandria* i vini neri da pasto poterono ottenere da L. 32 a 36 e in *Asti* da 32 a 44 secondo il merito e la qualità. Il commercio del vino ad *Alba* non segna alcuna variazione, ma la tendenza è ad un progressivo miglioramento. Anche sui colli di *Casalmonferrato* non abbiamo variazioni da segnalare, perchè gli affari si mantennero in settimana molto scarsi, ma del resto anche qui vi regna generalmente il sostegno dei soliti prezzi da L. 38 a 39 per le prime qualità e di L. 20 e 28 per le seconde; s'intende all'ettolitro in campagna. — A *Genova* pure prezzi sostenuti. Gli Scoglietti si venderono da L. 33 a 34 all'ettol., i Gallipoli da L. 34 a 35; i Pachino da L. 32 a 33 i Castellamare rossi da L. 34 a 35; detti bianchi da L. 27 a 26, i Napoli da L. 20 a 35. A *Milazzo* pochi affari e prezzi sostenuti sulle L. 30 sulle L. 25 franco bordo. — A *Terranova* si praticò sulle L. 25 franco bordo. — A *Marsiglia* gli Scoglietti si venderono da fr. 31 a 32, e a *Nizza* i vini di Pachino da fr. 29 a 30.

Spiriti. — Appena che fu accertato che il Governo avrebbe aumentato il dazio sulla produzione degli spiriti, l'articolo rincarò di un dieci lire al disopra dei prezzi normali. A *Napoli* le qualità di 90 gr. rese a *Genova* si contrattarono sulle L. 152 e quelle di gr. 93/94 sulle L. 158. — A *Genova* gli spiriti americani si dettagliarono da L. 160 a 161 al quint. — A *Milano* i tripli di gr. 94/95 senza fusto si venderono da L. 152 a 153 ogni 100 chil., i germanici da L. 160 a 162 e l'acquavite di grappa da L. 73 a 78. — A *Parigi* mercato calmo, le prime qualità di 90 gr. si contrattarono a fr. 50,25.

Sete. — L'anno è cominciato in un modo relativamente soddisfacente per i prodotti serici, ma tuttavia la ripresa seria e durevole che si attendeva non si è categoricamente designata. A causa degli inventari e dei giorni festivi le transazioni non furono, durante la settimana, molto animate, mantennero però un discreto andamento e tutto fa credere che in breve il mercato serico si modificherà sensibilmente. La scarsità dei depositi in generale, ed i bisogni regolari del consumo, sono argomenti plausibili per giustificare la speranza d'un vicino miglioramento dei prezzi. A *Bergamo* venne notata una maggior domanda in ogni articolo greggio e lavorato e ciò è di buon augurio per un prossimo risveglio. Intanto segnaliamo: vendite greggie 9/11 a L. 54; altre secondarie 12/15 a L. 50. Mazzami e corpetti belli da L. 44 a 45. Nei cascami ricerca nelle qualità belle e alquanto trascurate le secondarie, meno le sfarfallate. A *Lione* la settimana è trascorsa assai meglio di quello che si sperava, le vendite essendo state attive e i prezzi sostenuti. Fra gli affari fatti abbiamo notato organzini di Piemonte 22/24 di second'ordine venduti a fr. 66, e greggie toscane extra 10/12 a fr. 64.

Cotoni. — Nella scorsa ottava in tutti i mercati di origine vi fu ribasso, e lo stesso avvenne nei mercati regolatori come *Liverpool*, *Havre*, ec., ec. — A *Genova* i prezzi subirono forti ribassi in conseguenza anche dei molti arrivi verificatisi in questi ultimi giorni. Il Middling Orleans fu venduto da L. 73 a 79, il Middling Upland da L. 72 a 73, l'Oomra da L. 58 a 61, e il Broach good da L. 70 a 71. All'*Havre* affari in calma e prezzi deboli. — A *Liverpool* gli ultimi prezzi praticati furono di den. 5 15/16 per il Middling Orleans; di 5 3/4 per il Middling Upland, e di 4 1/16 per l'Oomra. Alla fine della settimana scorsa la provvista visibile agli Stati Uniti, nelle Indie e in Europa era di balle 2,915,000 contro 2,936,050 nel 1881, e contro 2,745,000 nel 1880 a pari epoca.

ESTRAZIONI

Prestito Piemontese 4 p. c. 1850 (obbligazioni al portatore create con legge 1° luglio 1850, legge 4 agosto 1861, elenco D, n. 6). — 65ª estrazione, 30 novembre 1882.

Lire 33330 N. 9892.						
»	10000	»	2678.			
»	6670	»	12463.			
»	5260	»	8309.			
»	1000	»	12955.			
Obbligazioni rimborsabili in L. 1000.						
30	34	69	144	163	172	176
192	266	273	347	367	431	451
462	472	482	535	628	694	764
807	830	886	906	926	970	1012
1038	1069	1102	1180	1209	1269	1294
1322	1323	1324	1402	1409	1527	1551
1555	1715	1717	1760	1798	1834	1868
1870	1922	1954	1970	2070	2100	2126
2190	2210	2217	2268	2269	2480	2620
2743	2893	2918	2937	2957	2959	2996
3001	3002	3045	3178	3205	3242	3306
3307	3359	3386	3434	3498	3506	3511
3564	3662	3773	3818	3848	3912	3918
4019	4056	4098	4105	4132	4186	4201
4238	4245	4471	4549	4556	4653	4679
4704	4708	4720	4755	4763	4814	4872
5034	5113	5165	5222	5273	5305	5334
5343	5539	5603	5610	5614	5664	5703
5713	5729	5730	5761	5767	5769	5873
5886	5890	5933	5957	5970	6038	6050
6107	6134	6159	6241	6250	6281	6297
6305	6317	6348	6380	6408	6485	6523
6532	6601	6636	6673	6681	6686	6753
6797	6870	6892	6979	7022	7046	7057
7065	7125	7137	7385	7552	7587	7602

7628	7667	7713	7721	7754	7769	7871
7961	8035	8095	8158	8291	8305	8354
8440	8467	8557	8579	8599	8608	8686
8716	8798	8807	8830	8919	8963	9082
9093	9165	9272	9298	9317	9375	9408
9425	9475	9478	9529	9573	9587	9690
9719	9874	9878	9942	9945	9966	9975
10008	10011	10056	10057	10123	10241	10254
10263	10279	10345	10433	10460	10532	10535
10570	10600	10624	10661	10711	10713	10722
10799	10804	10815	10907	11022	11031	11048
11059	11066	11078	11081	11096	11100	11114
11155	11203	11228	11296	11343	11754	11800
11821	11903	11969	11997	12003	12030	12038
12063	12103	12115	12167	12168	12171	12174
12225	12252	12363	12407	12428	12459	12468
12525	12554	12613	12625	12674	12695	12774
12810	12851	12881	12665	12987	13022	13129
13154	13162	13180	13210	13315	13317	13336
13453	14498	13532	13700	13710	13742	13752
13855	13860	13933	13942	13948	13974	13981
14024	14037	14045	14161	14165	14168	14175
14194	14226	14264	14317	14384	14386	14618
14622	14629	14645	14681	14717	14783	14808
14837	14853	14861	14890	14922	14938	14952
15020	15111	15148	15178	15403	15453	15539
15542	15639	15691	15722	15764	15848	15944
16009	16088	16225	16267	16347	16378	16415
16472	16527	16568	16574	16584	16588	16696
16730	16761	16765	16808	16826	16925	16986
17010	17163	17250	17266	17281	17293	17314
17430	17442	17486	17547	17559	17584	17621
17727	17730	17775	17825	17961	17976.	

Il rimborso dei capitali rappresentati dalle medesime in un coi premi assegnati alle cinque prime estratte, avrà luogo dal 1° febbraio 1883, contro la restituzione delle obbligazioni corredate delle cedole (vaglia) dei semestri aventi i numeri dal 66 al 73.

Avv. GIULIO FRANCO *Direttore-proprietario.*

BILLI CESARE *gerente responsabile*

SOCIETÀ GENERALE

DI

CREDITO MOBILIARE ITALIANO

Il Consiglio di Amministrazione in conformità dell'art. 48 degli Statuti Sociali, ha deciso di distribuire alle azioni liberate di L. 400 l'interesse del 2° semestre 1882 in L. 12 italiane per azione.

I pagamenti si faranno contro il ritiro della Cedola N. 36 a cominciare dal 5 gennaio prossimo.

Firenze presso la Sede della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Torino id. id. id. id. id. id. id.

Roma id. id. id. id. id. id. id.

Genova id. id. id. id. id. id. id.

Id. presso la Cassa Generale.

Id. presso la Cassa di Sconto.

Milano presso la Banca di Credito Italiano.

Parigi presso la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi.

N.B. Il pagamento a Parigi delle suddette L. 12 per azione sarà fatto al cambio che verrà giornalmente indicato presso la suddetta Banca di Parigi e dei Paesi Bassi.

Firenze, 21 dicembre 1882.